Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Le terre in bilico tra liberalizzazione, emergenza e anticorruzione

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Dal 6 ottobre 2012 è vigente il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, dedicato all'utilizzazione dei materiali da scavo.
Con una modalità alquanto singolare, poiché si subordina l'abrogazione della norma primaria all'entrata in vigore del regolamento ministeriale in virtù del richiamo contenuto nell'art. 49 del decreto legge n. 1/2012,[1] è uscito di scena l'art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, rubricato "terre e rocce da scavo".

L'ambito oggettivo della disciplina ministeriale va, però, ben al di là delle mere terre e rocce: la lettera b) dell'art. 1 del decreto 161/2012 alla voce «materiali da scavo» include il suolo o sottosuolo derivanti dalla realizzazione di un'opera, pure con eventuali presenze di riporto; inoltre, nei materiali da scavo si ammette la presenza di calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal medesimo regolamento.

Dopo le cruciali definizioni riportate nell'art. 1, il baricentro del decreto ministeriale 161/2012 è rappresentato dal successivo articolo 4, che detta le condizioni generali perché il materiale da scavo, in applicazione dell'articolo 184-*bis*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, possa essere considerato sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del medesimo decreto legislativo; la sussistenza dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'art. 4 del D.M. 161/2012 deve essere comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo.

Il sistema ministeriale non solo detta le condizioni generali perché il materiale da scavo possa essere considerato sottoprodotto, ma introduce anche un'eccezione alle regole stabilite dagli artt. 4 e 5 del D.M. 161/2012: la sussistenza dei requisiti, normalmente comprovata dal proponente tramite il "Piano di Utilizzo", può infatti divenire oggetto di dichiarazione sostitutiva di notorietà in presenza di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore (art. 6 del decreto ministeriale 161/2012).

[1] Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Come sperimentato in epoca recente, il concetto di emergenza rischia di essere declinato in modo deformato e deviante, aprendo una pericolosa breccia nelle regole della gestione dei materiali da scavo. A questo scenario si aggiunga la delibera del Consiglio dei Ministri datata 16 ottobre 2012 adottata per gli eventi sismici relativi al territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo del 20 e 29 maggio 2012, il cui articolo 1 autorizza i Commissari delegati a derogare in blocco al decreto ministeriale n. 161/2012 in presenza dei descritti eventi emergenziali.

Mentre il mondo dell'edilizia fa appena in tempo a celebrare l'importanza D.M. 161/2012 e a invocare un intervento del Governo anche in favore dei lavori edili minori,[2] il perenne mosaico delle terre da scavo si arricchisce di un ulteriore tassello.

Infatti, le terre in generale sono tornate di nuovo alla ribalta con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", entrata in vigore il 28 novembre 2012. Il comma 53 dell'art. 1 della legge sulla corruzione sancisce che l'estrazione, la fornitura e il trasporto di terra e materiali inerti rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Al fine di garantire l'efficacia dei controlli antimafia è istituito presso ogni prefettura un elenco degli operatori del settore (fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere) non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Dopo i provvedimenti delle autorità giudiziarie e i rapporti delle associazioni ambientaliste, finalmente anche il Parlamento italiano prende ufficialmente atto dei forti interessi e delle conclamate ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso negli affari d'oro della gestione delle terre.

Ma è solo l'ultimo canto, in ordine di apparizione, dell'epica tutta italiana delle terre da scavo.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 1 dicembre 2012

Parte del presente testo è tratto dal nuovo corso a cura dell'autrice:
"VADEMECUM PER LA CONTESTAZIONE AMBIENTALE E L'INGIUNZIONE AMBIENTALE
aggiornato ai D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 "
a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

[2] "D.M. 161/2012 gestione terre e rocce", Direzione Legislazione mercato privato dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili, pubblicata sul sito dell'ANCE il 30 ottobre 2012.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)